

REGOLAMENTO (UE) N. 426/2014 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2014****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che le bevande spiritose della categoria 16, «Acquavite di (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione», possono essere prodotte attraverso la macerazione e la distillazione dei frutti o delle bacche ivi indicati. In alcuni Stati membri questo tipo di bevanda spiritosa è tradizionalmente ottenuto anche da altri frutti, che non figurano nell'elenco. Pertanto, è opportuno ampliare l'elenco dei frutti e delle bacche utilizzati per la produzione delle bevande spiritose di cui alla suddetta categoria.
- (2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che le bevande spiritose della categoria 24 «Akvavit o aquavit» sono bevande spiritose al carvi e/o ai semi di aneto ottenute mediante aromatizzazione con un distillato di erbe o di spezie. Tali bevande sono tradizionalmente prodotte utilizzando alcole etilico di origine agricola. Per la produzione delle bevande di cui alla categoria «Akvavit o aquavit» non è attualmente previsto l'obbligo di utilizzare alcole etilico. Tuttavia, l'impiego di alcole etilico è fondamentale per assicurare la qualità del prodotto.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16.

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

1) Alla categoria 16, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) ottenuta dai frutti o dalle bacche seguenti:

- more (*Rubus fruticosus* auct. aggr.),
- fragole (*Fragaria* spp.),
- mirtilli (*Vaccinium myrtillus* L.),
- lamponi (*Rubus idaeus* L.),
- ribes (*Ribes rubrum* L.),
- ribes bianchi (*Ribes niveum* L.),
- ribes neri (*Ribes nigrum* L.),
- prugne (*Prunus spinosa* L.),
- frutti del sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia* L.),
- sorbe (*Sorbus domestica* L.),
- bacche di agrifoglio (*Ilex aquifolium* e *Ilex cassine* L.),
- frutti del sorbo selvatico [*Sorbus torminalis* (L.) Crantz]
- bacche di sambuco (*Sambucus nigra* L.),
- uva spina (*Ribes uva-crispa* L. sin. *Ribes grossularia*)
- mortelle di palude (*Vaccinium* L. subgenus *Oxycoccus*),
- mirtilli rossi (*Vaccinium vitis-idaea* L.),
- mirtilli giganti (*Vaccinium corymbosum* L.),
- frutti di olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides* L.),
- rosa canina (*Rosa canina* L.),
- frutti del rovo camemoro (*Rubus chamaemorus* L.),
- bacche di empetro nero (*Empetrum nigrum* L.),
- more artiche (*Rubus arcticus* L.),
- mirto (*Myrtus communis* L.),
- banane (*Musa* spp.),
- frutti della passione (*Passiflora edulis* Sims),
- frutti della spondias dorata (*Spondias dulcis* Sol. ex Parkinson),
- frutti della spondias rossa (*Spondias mombin* L.);
- noci (*Juglans regia* L.),
- nocciole (*Corylus avellana* L.)
- castagne (*Castanea sativa* L.),
- agrumi (*Citrus* spp. L.);
- fichi d'india (*Opuntia ficus-indica*).»;

2) Alla categoria 24, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) L'akvavit o aquavit è la bevanda spiritosa al carvi e/o ai semi di aneto, prodotta utilizzando alcole etilico di origine agricola, aromatizzata con un distillato di erbe o di spezie.»
-